***A.S. 2271 – DDL Editoria***

***Selezione emendamenti di interesse***

**Em. 2.1 Morra (M5S)**

L’emendamento prevede la soppressione dell’articolo 2 concernente deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

**Em. 2.2 Endrizzi (M5S)**

L’emendamento, prevede l’abrogazione della legge riguardante l’ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l’esecuzione, al fine di tutelare l’autonomia, l’indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all’editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione.

**Em. 2.59 De Petris (Misto)**

L’emendamento stabilisce, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa con i giornalisti pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, la revoca di qualsiasi contributo diretto e indiretto e del finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata.

**Em. 2.99 Gasparri (FI), Em. 2.100 Mazzoni (AL-A), 2.101 Lo Moro (PD), 2.102 Quagliariello (GAL), Em. 2.103 Dalla Tor (PD), Em. 2.104 Bisinella (Misto)**

L’emendamento prevede, a partire dai contributi relativi al 2015, che nei casi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l’erogazione integrale del contributo per le imprese, e queste abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali.

**Em. 2.130 Bernini (FI), Em. 2.134 Calderoli (LN)**

L’emendamento include anche i giornalisti operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali, nella delega attribuita al Governo in merito alla ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata.

**Em. 2.131 Bernini (FI), Em. 2.132 Calderoli (LN)**

L’emendamento include anche i giornalisti nel settore radiotelevisivo nella delega attribuita al Governo in merito alla ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata.

**Em. 2.135 Gasparri (FI), Em 2.136 Calderoli (LN), Em. Bruni 2.137 (Cor), Em. 2.138 Crimi (M5S)**

L’emendamento espunge dalla delega conferita al Governo per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, l’intervento di razionalizzazione della composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

**Em. 2.139 De Petris (Misto), Em. Bencini (Misto), 2.141 Calderoli (LN)**

L’emendamento estende, da sei a 12 mesi, il termine di adozione della delega conferita al Governo per la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata, nonché per revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

**Em. 2.142 Endrizzi (M5S)**

L’emendamento prevede un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni.

**Em. 2.143 Muchetti (PD)**

L’emendamento prevede, pur nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata, di escludere le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge

**Em. 2.165 Calderoli (LN) – Em. 2.163 Bencini (Misto) – Em. 2.162 Calderoli (LN)**

L’emendamento prevede modifiche al numero di componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in particolare stabilisce che i giornalisti pubblicisti facenti parte del Consiglio non debbano essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’INPGI.

**Em. 2.169 Bruni (CoR) – Em. 2.168 (PD) – Em. 2.167 Gasparri (FI) – Em. 2.166 Bruni (CoR)**

L’emendamento prevede che l’accesso alla professione giornalistica avviene con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo.

**Em. 3.17 Bruni (CoR) – Em. 3.16 Gasparri (FI) – Em. 3.15 Collina (PD)**

L’emendamento prevede che il contributo alle imprese editrici è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici della prova dell’avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali.